SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 200

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 29 agosto 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2007, n. **137.**

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale . . . . . Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

DECRETO 4 giugno 2007.

Autorizzazione alla variazione del testo dell'etichetta del prodotto fitosanitario «Merlin Expert», registrato al n. 12824. Pag. 5

DECRETO 13 giugno 2007.

Prodotti fitosanitari: recepimento della direttiva 2006/61/CE della Commissione e aggiornamento del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione. Undicesima modifica . . . . . Pag. 8

DECRETO 30 luglio 2007.

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza tolclofos-metile, revocati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Ministero della salute 7 marzo 2006, relativo all'iscrizione della sostanza attiva tolclofos-metile nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 . . . . . Pag. 17

Ministero dei trasporti

DECRETO 19 giugno 2007.

Erogazione dei contributi previsti dall'articolo 2, comma 10, della legge 18 giugno 1998, n. 194, a favore della regione Sicilia, quale concorso dello Stato per l'incremento del parco automobilistico in occasione dello svolgimento delle Universiadi. Pag. 19

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 18 luglio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cogea - Società cooperativa», in Luzzi, e nomina del commissario liquidatore . . . . . Pag. 19

DECRETO 18 luglio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Soc. coop. agricola industriale La Nuova Cecina - società cooperativa», in Cecina, e nomina del commissario liquidatore . . . Pag. 20

DECRETO 18 luglio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa Ceramica Industriale Livorno - Società cooperativa e in breve C.C.I.L. S.C.», in liquidazione, in Livorno, e nomina dei commissari liquidatori . . . . . Pag. 20

DECRETO 18 luglio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Job Creation piccola società cooperativa a r.l.», in Cosenza, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 21

DECRETO 18 luglio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Disco Club società cooperativa», in Milano, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 21

DECRETO 18 luglio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società «La Perla società cooperativa a mutualità prevalente», in Roma, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 22

DECRETO 18 luglio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Coop. Kerros - Soc. coop. a r.l.», in Como, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 22

DECRETO 18 luglio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa L'Aquilone Società cooperativa sociale - Società cooperativa», in Campodipietra, e nomina del commissario liquidatore. Pag. 23

DECRETO 18 luglio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società «La Gardenia - Società cooperativa», in Termoli, e nomina del commissario liquidatore. Pag. 23

DECRETO 18 luglio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società «La Gardenia società cooperativa a mutualità prevalente», in Roma, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 24

DECRETO 31 luglio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa edilizia Parco Azzurro a r.l.», in Guidonia Montecelio, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 24

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 8 agosto 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio locale delle entrate di Matera . . . . Pag. 25

CIRCOLARI

Ministero delle comunicazioni

CIRCOLARE 2 agosto 2007, n. **56887.**

Recapito a data o ora certa degli invii di corrispondenza generati elettronicamente . . . . Pag. 25

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Limitazione delle funzioni consolari al titolare del Consolato onorario in Cuzco (Perù) . . . . Pag. 26

Istituzione del vice Consolato onorario in Nova Friburgo (Brasile) . . . . Pag. 27

Ministero dell'interno: Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo . . . . Pag. 27

Ministero dello sviluppo economico:

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie a vari organismi . . . . Pag. 28

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori, secondo la direttiva 95/16/CE, all'organismo Tecnica S.r.l., in Sanremo . . . . Pag. 28

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori, secondo la direttiva 95/16/CE, all'organismo Boreas S.r.l., in Torino . . . . Pag. 28

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori, secondo la direttiva 95/16/CE, all'organismo CEVI S.a.s., in Roma . . . . Pag. 29

Ritiro dal mercato e divieto di immissione sul mercato adottato nei confronti di un retroescavatore, in applicazione dell'articolo 7 della direttiva 98/37/CE . . . . Pag. 29

Ritiro dal mercato e divieto di immissione sul mercato adottato nei confronti di un raccoglierba, in applicazione dell'articolo 7 della direttiva 98/37/CE . . . . Pag. 29

Ritiro dal mercato e divieto di immissione sul mercato adottato nei confronti di un sollevatore a vuoto, in applicazione dell'articolo 7 della direttiva 98/37/CE . . . . . Pag. 30

Ritiro dal mercato e divieto di immissione sul mercato adottato nei confronti di alcune presse meccaniche della marca IMS, in applicazione dell'articolo 7 della direttiva 98/37/CE. Pag. 30

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2007, n. **137.**

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;

Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della salute;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modalità di attribuzione delle quote dei proventi erariali spettanti alla regione

1. Le quote dei proventi erariali spettanti alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 49 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, sono attribuite, a decorrere dal 1° gennaio 2008, con le modalità di cui ai commi 2 e 3.

2. Le quote dei proventi di cui al comma 1, oggetto di versamento unificato e di compensazione nell'ambito territoriale, sono riversate dalla struttura di gestione individuata dall'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, direttamente alla regione sul conto infruttifero ordinario, intestato alla regione medesima, istituito presso la tesoreria centrale dello Stato.

3. Le quote dei proventi di cui al comma 1 diversi da quelli oggetto di versamento unificato e di compensazione nell'ambito territoriale di cui al comma 2 sono riversate dai soggetti ai quali affluiscono direttamente alla regione sul conto infruttifero ordinario, intestato alla regione medesima, istituito presso la tesoreria centrale dello Stato.

4. In attuazione dell'articolo 3, comma 7, del Protocollo d'intesa stipulato tra il Governo e la regione Friuli-Venezia Giulia in data 6 ottobre 2006, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria statale per l'anno 2008, nell'ambito delle disposizioni che ivi disciplinano la regolazione finanziaria tra lo Stato e la regione, fra le entrate regionali sono comprese, nella misura prevista dall'articolo 49, primo comma, n. 1), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, le ritenute sui redditi da pensione, di cui all'articolo 49, comma 2, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, riferite ai soggetti passivi residenti nella medesima regione, ancorché riscosse fuori del territorio regionale.

Art. 2.

Criteri contabili

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa con la regione, sono individuati i criteri contabili di imputazione sul conto infruttifero ordinario, intestato alla regione medesima, istituito presso la tesoreria centrale dello Stato, della quota del gettito erariale spettante, le forme di compensazione delle anticipazioni effettuate a seguito delle compensazioni operate dai contribuenti ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dell'erogazione dei rimborsi eseguiti a favore dei contribuenti residenti nella regione.

Art. 3.

Modifiche al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate

1. L'Agenzia delle entrate e la regione, anche d'intesa con le altre agenzie fiscali e amministrazioni interessate, definiscono con apposita convenzione le modalità di svolgimento del servizio da parte dell'Agenzia stessa in relazione agli adeguamenti al sistema informativo atti a consentire i trasferimenti secondo le modalità previste dall'articolo 1.

Art. 4.

Applicazione dell'articolo 30, comma 14 della legge n. 289 del 2002

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute e d'intesa con la regione, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fissati i criteri e le modalità per l'accertamento dell'eventuale sussistenza della «significativa modificazione del quadro finanziario di riferimento», di cui all'articolo 30, comma 14, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. Fermo restando l'intervenuto ultimo aggiornamento in applicazione della citata legge n. 289 del 2002 con riferimento al 31 dicembre 2002, il primo triennio da considerarsi ai fini dell'eventuale applicazione del comma 1 è quello relativo agli anni 2003-2005.

Art. 5.

Norma finale

1. Continua ad applicarsi, nelle parti compatibili col presente decreto, il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

LANZILLOTTA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali*

TURCO, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 65 dello statuto speciale approvato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 1° febbraio 1963, è il seguente:

«Art. 65. — Con decreti legislativi, sentita una commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente statuto e quelle relative al trasferimento all'amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla regione.».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 49 della citata legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è il seguente:

«Art. 49. — Spettano alla regione le seguenti quote fisse delle sottoindicate entrate tributarie erariali riscosse nel territorio della regione stessa:

1) sei decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

2) quattro decimi e mezzo del gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

3) sei decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed all'art. 25-*bis* aggiunto allo stesso decreto del Presidente della Repubblica con l'art. 2, primo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, come modificato con legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53;

4) 9,1 decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'art. 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

5) nove decimi del gettito dell'imposta erariale sull'energia elettrica, consumata nella regione;

6) nove decimi del gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche;

7) nove decimi del gettito della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione.

La devoluzione alla regione Friuli-Venezia Giulia delle quote dei proventi erariali indicati nel presente articolo viene effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti ed istituti.».

— Il testo dall'art. 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 1997, è il seguente:

«Art. 22 *(Suddivisione delle somme tra gli enti destinatari). —* 1. Entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di versamento delle somme da parte delle banche e di ricevimento dei relativi dati riepilogativi, un'apposita struttura di gestione attribuisce agli enti destinatari le somme a ciascuno di essi spettanti, tenendo conto dell'eventuale compensazione eseguita dai contribuenti.

2. Gli enti destinatari delle somme dispongono con cadenza trimestrale le regolazioni contabili sulle contabilità di pertinenza a copertura delle somme compensate dai contribuenti.

3. La struttura di gestione di cui al comma 1 è individuata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalità per l'attribuzione delle somme.

4. La compensazione di cui all'art. 17 può operare soltanto dopo l'emanazione dei decreti indicati nel comma 3.».

— Il testo del comma 7, dell'art. 3 del Protocollo d'intesa stipulato tra il Governo e la regione Friuli-Venezia Giulia in data 6 ottobre 2006, è il seguente:

«7. Le parti esprimono inoltre la volontà di istituzionalizzare, nelle forme ritenute più opportune:

la previsione dell'art. 30 della legge n. 289/2002, che individua la possibilità di adeguare la compartecipazione dei tributi erariali in presenza di significative modificazioni del quadro finanziario di riferimento nel settore sanitario, laddove attenzione dovrà essere posta anche sugli aspetti correlati agli investimenti nel medesimo settore;

la verifica e la risoluzione di altre anomalie dell'attuale andamento del gettito, come a mero titolo esemplificativo, quella che fa uscire dal precitato ambito i redditi dei cittadini del territorio regionale nel momento in cui l'emolumento percepito si trasforma da reddito di lavoro in reddito di quiescenza.».

— Il testo dell'art. 49, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302, supplemento ordinario, del 31 dicembre 1986, è il seguente:

«Art. 49 *(Redditi da lavoro dipendente).* — 1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione dei lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.

2. Costituiscono, altresì redditi di lavoro dipendente:

a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;

b) le somme di cui all'art. 429, ultimo comma, del codice di procedura civile.».

Nota all'art. 2:

— Il Capo III del citato decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 214, cita: «Disposizioni in materia di riscossione».

Nota all'art. 4:

— Il testo del comma 14, dell'art. 30 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305, supplemento ordinario, del 31 dicembre 2002, è il seguente:

«14. Nel caso in cui dovesse verificarsi una significativa modificazione nel quadro finanziario di riferimento, lo Stato e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedono alla revisione dei rapporti regolati dal presente articolo, secondo le procedure previste dall'art. 63, quinto comma, dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1».

Nota all'art. 5:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 12 marzo 1965.

07G0152

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 giugno 2007.

Autorizzazione alla variazione del testo dell'etichetta del prodotto fitosanitario «Merlin Expert», registrato al n. 12824.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441:

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del 4 ottobre 2006, con il quale è stato registrato al n. 12824 il prodotto fitosanitario denominato MERLIN EXPERT a nome dell'impresa Bayer Cropscience Srl con sede legale in Milano, Viale Certosa 130, preparato in stabilimenti già autorizzati;

Visto il ricorso avverso una avvertenza contenuta nel testo dell'etichetta del prodotto in questione, inoltrato dall'impresa medesima in data 6 settembre 2006:

Visto il parere favorevole espresso in data 8 febbraio 2007 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alla eliminazione di una avvertenza dal testo dell'etichetta del prodotto in questione in quanto ritenuta non necessaria;

Vista la nota in data 3 maggio 2007 con la quale l'impresa medesima ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio in data 10 aprile 2007;

Decreta:

È autorizzata la variazione del testo dell'etichetta, relativamente alla eliminazione di una avvertenza ritenuta non necessaria, del prodotto fitosanitario denominato MERLIN EXPERT registrato al n. 12824 in data 4 ottobre 2006, a nome dell'impresa Bayer Cropscience Srl con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2007

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

MERLIN® EXPERT

Erbicida di pre-emergenza e post-emergenza precoce del mais

Sospensione concentrata (SC)

MERLIN® EXPERT

Composizione:
Isoxaflutole puro 4,27 g (44 g/l)
Coformulanti quanto basta a 100 g

Frasi di Rischio
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di Prudenza
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
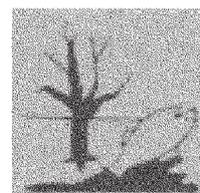
PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'Autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – Viale Certosa 130 – 20156 Milano – Tel. 02/3972.1

Registrazione n° 12824 del 04-10-2006 del Ministero della Salute

Officine di produzione:
Bayer CropScience France - Villefranche (Francia)
Bayer CropScience GmbH – Francoforte s/Meno (Germania)
I.R.C.A. Service S.p.A. – Fornovo S. Giovanni (BG)

Officina di confezionamento:
S.C.B. – Marle sur Serre (Francia)

Contenuto netto: 1-3-5-10-12 l

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

MERLIN EXPERT è un erbicida di pre-emergenza e post-emergenza precoce attivo su infestanti in fase di germinazione o da poco emerse (fase di plantula), per assorbimento radicale e fogliare.
Agisce sulla biosintesi dei carotenoidi.
Prevalentemente attivo su infestanti dicotiledoni, esplica una buona efficacia collaterale anche su infestanti graminacee annuali. La sua persistenza di azione (40-50 giorni) copre il massimo periodo di sensibilità della coltura alla competizione della flora infestante.

Piante infestanti dicotiledoni sensibili

In pre-emergenza:
Abutilon theophrasti (Cencio molle)*, *Amaranthus* spp (Amaranto)*, *Capsella bursa-pastoris* (Borsa del pastore), *Chenopodium album* (Farinaccio)*, *Datura stramonium* (Stramonio), *Euphorbia* spp.(Euforbia), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Galeopsis tetrahit* (Canapetta), *Matricaria chamomilla* (Camomilla), *Polygonum persicaria* (Persicaria)*, *Portulaca oleracea* (Porcellana)*, *Sinapis arvensis* (Senape selvatica)*, *Solanum nigrum* (Erba morella)*.

(*) Piante infestanti controllabili con la dose inferiore prevista di 1,2 l/ha di prodotto formulato.

In post-emergenza precoce:
Oltre alle infestanti sopraindicate, l'intervento in post-emergenza precoce assicura il controllo di:
Ambrosia elatior (Ambrosia), *Ammi maius* (Visnaga), *Bidens tripartita* (Forbicina), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Rorippa amphibia* (Nasturzio), *Stachys annua* (Erba strega), *Stellaria media* (Centocchio).

Piante infestanti graminacee contenute nello sviluppo
Echinochloa crus-galli (Giavone comune), *Panicum dichotomiflorum* (Giavone americano), *Setaria* spp. (Panicastrella), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella).
La loro sensibilità decresce nelle applicazioni di post-emergenza, fino alla resistenza oltre lo stadio di 3 foglie.

EPOCHE DI IMPIEGO
Pre-emergenza: subito dopo la semina della coltura.
Post-emergenza precoce: su mais entro lo stadio di 3 foglie.

DOSI DI IMPIEGO
Pre-emergenza: 1,2-2,2 l/ha in previsione della nascita di piante infestanti più o meno sensibili o già emerse, riservando la dose più bassa alle applicazioni su terreni limosi e sabbiosi e la più alta su terreni argillosi e ad elevato contenuto di sostanza organica.
Post-emergenza precoce: 1,2 l di formulato per ettaro.

Volume di irrorazione: 200-400 litri per ettaro.

AVVERTENZE AGRONOMICHE

- Non applicare il prodotto su colture non ancora emerse in seguito a ristagni idrici.
- Piogge di forte intensità ed abbassamenti termici in fase di emergenza della coltura possono provocare temporanee sensibilizzazioni (imbianchimenti) della stessa; fenomeni analoghi possono manifestarsi anche nelle aree di eventuale sovrapposizione.
- Impiegato in pre-emergenza nei terreni torbosi il prodotto non è efficace.
- Nell'utilizzo del prodotto in post-emergenza precoce intervenire entro lo stadio di 3 foglie della coltura, evitando di superare detta fase.
- Nell'applicazione di post-emergenza non trattare la coltura con foglie bagnate né associare il prodotto a formulati in emulsione concentrata, a prodotti con bagnanti o con olio bianco.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Si raccomanda pertanto di lavare accuratamente le attrezzature (botti, filtri, pompe e ugelli) prima di utilizzarle su altre colture.

E' raccomandato l'uso di attrezzature a bassa deriva per limitare gli effetti negativi sulle piante non bersaglio.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze

Da non applicare con mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

18.04.07

® Marchio registrato

07A07677

DECRETO 13 giugno 2007.

Prodotti fitosanitari: recepimento della direttiva 2006/61/CE della Commissione e aggiornamento del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione. Undicesima modifica.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 5, lettera *h)*, e 6, della legge 30 aprile 1962, n. 283, successivamente modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della salute di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;

Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai residui ed intervalli di carenza;

Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 «Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui della sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 292 del 14 dicembre 2004, supplemento ordinario n. 179), modificato dal decreto del Ministro della salute 17 novembre 2004 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 7 febbraio 2005), dal decreto del Ministro della salute 4 marzo 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 2005), dal decreto del Ministro della salute 13 maggio 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 9 agosto 2005), dal decreto del Ministro della salute 15 novembre 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 3 febbraio 2006), dal decreto del Ministro della salute 19 aprile 2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 14 luglio 2006), dal decreto del Ministro della salute 20 aprile 2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 13 luglio 2006), dal decreto del Ministro della salute 23 giugno 2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 2 settembre 2006), dal decreto del Ministro della salute 3 ottobre 2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 4 dicembre 2006), dal decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2007 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2007);

Vista la direttiva 2006/61/CE della Commissione del 7 luglio 2006, che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE, per quanto riguarda i limiti massimi di residui di atrazina, azinfos-etile, ciflutrin, etefon, fention, metamidofos, metomil, paraquat e triazofos;

Ritenuto necessario aggiornare il decreto ministeriale 27 agosto 2004 con i nuovi limiti massimi di residui delle sostanze attive atrazina, azinfos-etile, ciflutrin, etefon, fention, metamidofos, metomil, paraquat e triazofos;

Visto il parere favorevole della Commissione consultiva prodotti fitosanitari espresso nella seduta del 30 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

I limiti massimi di residui delle sostanze attive atrazina, azinfos-etile, ciflutrin, etefon, fention, metamidofos, metomil, paraquat e triazofos, indicati nell'allegato 1 del presente decreto, sostituiscono i corrispondenti limiti massimi di residui indicati nell'allegato 2 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

Art. 2.

I limiti massimi di residui delle sostanze attive azinfos-etile, e triazofos indicati in allegato 2 del presente decreto, sostituiscono quelli nell'allegato 3, parte A, del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

Art. 3.

I limiti massimi di residui della sostanza attiva fention indicati in allegato 2 del presente decreto, sono aggiunti nell'allegato 3, parte A, del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

Art. 4.

Gli impieghi e gli intervalli di sicurezza relativi alle sostanze attive ciflutrin, etefon, fention, metamidofos, metomil, paraquat e tiodicarb indicati nell'allegato 3 del presente decreto, sostituiscono quelli corrispondenti nell'allegato 5 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 13 giugno 2007

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte di conti il 26 luglio 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 60

ALLEGATO 1

LIMITI MASSIMI DI RESIDUI DELLE SOSTANZE ATTIVE DEI PRODOTTI FITOSANITARI TOLLERATI NEI PRODOTTI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE (ESCLUSI I PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE) IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI COMUNITARIE (VALORI SOTTOLINEATI), NONCHE' LIMITI MASSIMI DI RESIDUI PROVVISORI NAZIONALI IN ATTESA DI ARMONIZZAZIONE COMUNITARIA (VALORI NON SOTTOLINEATI).

I limiti massimi di residui delle seguenti sostanze attive sostituiscono i corrispondenti limiti massimi di residui indicati nell'allegato 2 del DM 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
ATRAZINA (diserbante)	Frutta………………………………..	0,05*	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Mais dolce…………………………..	0,1	
	Altri ortaggi…………………………	0,05*	
	Legumi da granella…………………..	0,05*	
	Semi oleaginosi……………………..	0,05*	
	Patate……………………………….	0,05*	
	Tè……………………………………	0,1*	
	Luppolo……………………………..	0,1*	
	Cereali……………………………….	0,05*	
AZINFOS-ETILE (insetticida-acaricida)	Frutta………………………………..	0,02*	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Ortaggi………………………………	0,02*	
	Legumi da granella…………………..	0,02*	
	Semi oleaginosi……………………..	0,02*	
	Patate……………………………….	0,02*	
	Tè……………………………………	0,05*	
	Luppolo……………………………..	0,05*	
	Cereali……………………………….	0,05*	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
CIFLUTRIN (insetticida)	Pomacee, ciliegie, prugne……………….	0,2	Compresi altri miscugli di costituenti isomeri (somma degli isomeri)
	Albicocche, pesche (comprese, pesche noci e altri ibridi), uve da tavola e da vino……………………………………..	0,3	
	Altra frutta……………………………..	0,02*	
	Pomodori, cavoli a infiorescenza, legumi (freschi)………………………...	0,05	
	Peperoni, cavoli a foglia………………..	0,3	
	Cetrioli………………………………….	0,1	
	Cavoli a testa…………………………...	0,2	
	Lattughe e simili………………………..	0,5	
	Altri ortaggi…………………………….	0,02*	
	Legumi da granella……………………..	0,02*	
	Semi di colza…………………………...	0,05	
	Altri semi oleaginosi…………………...	0,02*	
	Patate…………………………………...	0,02*	
	Tè……………………………………….	0,1*	
	Luppolo………………………………...	20	
	Mais…………………………………….	0,05	
	Altri cereali……………………………..	0,02*	
	Barbabietole da zucchero………………	0,5	
	Tabacco (fresco)………………………..	0,5	
	Tabacco (essiccato commerciale)………	1	
ETEFON (fitoregolatore)	Frutta a guscio (con o senza guscio)……	0,1	
	Mele…………………………………….	0,5	
	Ciliegie…………………………………	3	
	Uve da tavola e da vino………………...	1	
	Ribes (rosso, nero e bianco)……………	5	
	Ananas………………………………….	2	
	Altra frutta……………………………..	0,05*	
	Pomodori……………………………….	1	
	Peperoni………………………………...	3	
	Altri ortaggi…………………………….	0,05*	
	Legumi da granella……………………..	0,05*	
	Semi di cotone………………………….	2	
	Altri semi oleaginosi…………………...	0,1*	
	Patate…………………………………...	0,05*	
	Tè……………………………………….	0,1*	
	Luppolo………………………………...	0,1*	
	Orzo, segale…………………………….	0,5	
	Triticale, frumento……………………...	0,2	
	Altri cereali……………………………..	0,05*	
	Tabacco (fresco)………………………..	16	
	Tabacco (essiccato commerciale)………	80	
	Vino e succhi di uva……………………	1	
FENTION (insetticida)	Agrumi………………………………….	3	Fention e il suo analogo ossigenato, i loro solfossidi e solfoni espressi in fention
	Ciliegie…………………………………	2	
	Olive (da tavola e da olio)……………...	1	
	Altra frutta……………………………..	0,01*	
	Ortaggi………………………………….	0,01*	
	Legumi da granella……………………..	0,01*	
	Semi oleaginosi………………………...	0,02*	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	**Prodotti destinati all'alimentazione**	**LMR in mg/Kg (= ppm)**	**Note**
	Patate…………………………………... Tè………………………………………. Luppolo……………………………......	0,01* 0,1* 0,1*	
METAMIDOFOS (insetticida-acaricida)	Albicocche……………………………. Pesche (comprese pesche noci e altri ibridi)………………………………….. Altra frutta…………………………….. Cavoli a infiorescenza…………………. Fagioli e piselli (con baccello)………… Carciofi…………………………………. Altri ortaggi……………………………. Legumi da granella…………………….. Semi di soia, semi di cotone…………… Altri semi oleaginosi…………………... Patate…………………………………... Tè………………………………………. Luppolo………………………………... Cereali…………………………………..	0,1 0,05 0,01* 0,02 0,5 0,1 0,01* 0,01* 0,2 0,01* 0,01* 0,02* 0,02* 0,01*	
METOMIL (insetticida)	Pompelmi, arance, pomeli, prugne……. Limoni, limette, mandarini (comprese clementine e ibridi simili), uve da vino... Pomacee, albicocche, pesche (comprese pesche noci e altri ibridi)……………… Ciliegie………………………………… Altra frutta…………………………….. Ravanelli……………………………….. Pomodori, melanzane, cavoli broccoli… Lattughe, erbe fresche………………… Spinaci………………………………….. Altri ortaggi……………………………. Legumi da granella…………………….. Semi di arachide, semi di soia, semi di cotone…………………………………….. Altri semi oleaginosi…………………... Patate…………………………………... Tè………………………………………. Luppolo………………………………... Cereali………………………………….. Barbabietole da zucchero……………… Tabacco………………………………...	0,5 1 0,2 0,1 0,05* 0,5 0,2 0,3 0,05 0,05* 0,05* 0,1 0,05* 0,05* 0,1* 10 0,05* 0,05 0,05	Somma di metomil e di tiodicarb, espressa come metomil

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
PARAQUAT (diserbante-disseccante)	Frutta…………………………………..	**0,02***	
	Ortaggi………………………………….	**0,02***	
	Legumi da granella…………………….	**0,02***	
	Semi oleaginosi………………………..	**0,02***	
	Patate…………………………………..	**0,02***	
	Tè……………………………………….	**0,05***	
	Luppolo………………………………..	**0,05***	
TRIAZOFOS (insetticida)	Frutta…………………………………..	**0,01***	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Ortaggi…………………………………	**0,01***	
	Legumi da granella…………………….	**0,01***	
	Semi oleaginosi………………………..	**0,01***	
	Patate…………………………………..	**0,01***	
	Tè……………………………………….	**0,02***	
	Luppolo………………………………..	**0,02***	
	Cereali………………………………….	**0,02***	

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

ALLEGATO 2

I limiti massimi di residui delle sostanze attive AZINFOS-ETILE, TRIAZOFOS sostituiscono i corrispondenti limiti massimi di residui indicati nell'allegato 3, parte A, del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004.
I limiti massimi della sostanza attiva FENTION sono aggiunti nell'allegato 3, parte A, del decreto del Ministero della salute 27 agosto 2004.

PARTE A

Residui di antiparassitari	**Limiti massimi in mg/kg (ppm)**		
	nel grasso contenuto nelle carni, nelle preparazioni di carni, nelle frattaglie e nei grassi animali elencati nell'allegato I ai codici ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 e 1602 (1) (4)	**per il latte vaccino crudo e il latte vaccino intero figuranti nell'allegato I, al codice 0401; per altri prodotti alimentari di cui ai codici 0401, 0402, 0405 00, 0406 conformemente a (2) (4)**	**nelle uova fresche sgusciate, nelle uova di volatili e nei tuorli elencati nell'allegato I ai codici 0407 00 e 0408 (3) (4)**
AZINFOS-ETILE	0,01*	0,01*	0,01*
FENTION E IL SUO ANALOGO OSSIGENATO, I LORO SOLFOSSIDI E SOLFONI ESPRESSI IN FENTION	0,05*	0,01*	–
TRIAZOFOS	0,01*	0,01*	0,01*

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

ALLEGATO 3

IMPIEGHI AUTORIZZATI IN ITALIA E INTERVALLI DI SICUREZZA CHE DEVONO INTERCORRERE TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO[1] E LA RACCOLTA E, PER LE DERRATE ALIMENTARI IMMAGAZZINATE, TRA L'ULTIMO TRATTAMENTOE L'IMMISSIONE IN CIRCOLAZIONE.

[1] Salvo diversa indicazione i trattamenti si intendono effettuati alla coltura

Gli impieghi e gli intervalli di sicurezza relativi alle seguenti sostanze attive sostituiscono quelli corrispondenti nell'allegato 5 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
CIFLUTRIN (insetticida)	Melo, pesco, ciliegio, susino................	**3**			Applicazione localizzata contro il tarlo delle piante arboree da legno e forestali	
	Pero..	**21**				
	Vite..	**7**				
	Pomodoro, peperone, cetriolo, cavoli (esclusi i cavoli a foglia), lattuga, fagiolo, pisello........................	**3**				
	Melone, cocomero, cavoli a foglia.........	**7**			Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico.	
	Patata..	**14**				
	Frumento, orzo..............................	**3**				
	Mais..	**28**				
	Barbabietola da zucchero...................	**3**				
	Tabacco.....................................	--				
	Floreali, ornamentali, pioppo..............	**--**				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
ETEFON (fitoregolatore)	Pesco [1]…………… Melo…………… Pomodoro…………… Frumento, orzo, segale, farro…………… Tabacco……………	**60** **14** **7** -- **--**				[1] Impiego come diradante.
FENTION (insetticida)	Olivo [1]……………	**28**				[1] Uso essenziale riconosciuto ai sensi del Regolamento n. 2076/2002 fino al 31.12.2007, in associazione con esche.
METAMIDOFOS (insetticida - acaricida)	Pomacee…………… Albicocche, pesche…………… Mandorlo…………… Patata…………… Mais…………… Floreali……………	**100** **35** **21** **21** **21** **--**				
METOMIL (insetticida)	Agrumi, mandorlo, melo, pero, drupacee, vite da vino, olivo…………… Vite da tavola…………… Solanacee (esclusi pomodori e melanzane), cucurbitacee, cavoli (esclusi cavolfiore, cavolo cappuccio), fagiolo, pisello…………… Pomodori, melanzane…………… Lattuga [1]…………… Barbabietola da zucchero…………… Tabacco…………… Floreali, ornamentali, pioppo……………	**10** **30** **10** **7/10** **14** **10** **10** **--**				[1] Impiego solo in campo.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
PARAQUAT (diserbante - disseccante)	Agrumi, noce, melo, pero, drupacee, vite... Nocciolo, olivo..............................	**30** [(1)] **40**			Preparazione dei letti di semina o di trapianto (periodo ottobre-maggio). Diserbo piazzole di raccolta di olivo e nocciolo (40 giorni). Bordi stradali, argini di fossi e canali, scoline	Applicazione in post-emergenza delle infestanti. [(1)] Applicazione nelle interfile delle colture.
TIODICARB (insetticida)	Melo... Pero... Pesco... Vite da vino................................. Peperone, zucchino, cavolfiore, cavolo cappuccio, finocchio, carciofo.............. Frumento, orzo.............................. Garofano....................................	**70** [(1)] **60** **19** **70** [(1)] **15** [(1)] **130** [(1)] **--**				Divieto di impiego in serra. [(1)] Solo applicazione al terreno sottoforma di esca.

07A07674

DECRETO 30 luglio 2007.

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza tolclofos-metile, revocati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Ministero della salute 7 marzo 2006, relativo all'iscrizione della sostanza attiva tolclofos-metile nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 2006 di recepimento della direttiva 2006/39/CE del 12 aprile 2006, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva tolclofos-metile;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 23 giugno 2006, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tolclofos-metile dovevano presentare al Ministero della salute entro il 31 gennaio 2007, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 23 giugno 2006, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tolclofos-metile non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto si intendono revocate a decorrere dal 1º febbraio 2007;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 23 giugno 2006 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tolclofos-metile revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 23 giugno 2006;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. In allegato al presente decreto è riportato l'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tolclofos-metile la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata revocata a far data dal 1º febbraio 2007, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 23 giugno 2006.

Art. 2.

1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto è consentita fino al 31 gennaio 2008, conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 2, del sopra citato decreto.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2007

p. *Il direttore generale:* NOÉ

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari contenenti **tolclofos metile**, le cui autorizzazioni sono revocate ai sensi del DM 23 giugno 2006

n.	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
1.	**010922**	TOLC-50	15/05/2001	AGRIM S.r.l.
2.	**010572**	COMET	01/08/2000	AGRIM S.r.l.
3.	**011522**	SANIRAD	04/12/2002	AGRIMPORT S.p.A.
4.	**011111**	LAUNE	06/12/2001	AGROWIN BIOSCIENCES S.r.l.
5.	**011738**	SIRES	31/07/2003	AGROWIN BIOSCIENCES S.r.l.
6.	**010344**	CTONIALEX	28/02/2000	BASF ITALIA S.p.A.
7.	**010654**	RADELIX	29/12/2000	CASTALDO S.p.A.
8.	**011952**	CLIPPER	27/01/2004	CHEMIA S.p.A
9.	**011617**	TOOL	05/03/2003	EUROPHYTO TECHNOLOGY SERVING AGRICULTURE S.R.L.
10.	**013280**	CIDONEX MT	12/05/2006	IQV ITALIA S.r.l.
11.	**010634**	ELITE	06/12/2000	NUFARM ITALIA S.r.l.
12.	**010189**	TOLCLONET	03/11/1999	PROCHIMAG DI MANDRIOLI GIUSEPPE
13.	**011474**	TRINIDAD	22/10/2002	ROCCA FRUTTA S.r.l.
14.	**009781**	RIZOTER 50 SC	30/10/1998	SIAPA S.r.l.
15.	**011834**	SHEVA	30/09/2003	SIPCAM S. S.p.A .

07A07681

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 19 giugno 2007.

Erogazione dei contributi previsti dall'articolo 2, comma 10, della legge 18 giugno 1998, n. 194, a favore della regione Sicilia, quale concorso dello Stato per l'incremento del parco automobilistico in occasione dello svolgimento delle Universiadi.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI TERRESTRI PERSONALE, AFFARI GENERALI E LA PIANIFICAZIONE GENERALE DEI TRASPORTI

Vista la legge 18 giugno 1998, n. 194, recante «Interventi nel settore dei trasporti»;

Visto in particolare l'art. 2, comma 10 della stessa legge n. 194/1998, che autorizza la regione Sicilia a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie al fine di incrementare il parco automobilistico in occasione dello svolgimento delle Universiadi, cui lo Stato concorre con un contributo quindicennale di lire 1.000.000.000 a decorrere dall'anno 1998 e fino all'anno 2012;

Visto il decreto dirigenziale n. 012/TPL del 30 novembre 2000 con il quale è stata impegnata la somma di lire 461.538.462 per l'anno 2000 e fino all'anno 2012;

Vista la direttiva prot. n. 2542/AG del 15 febbraio 2007 emanata dal Ministro dei trasporti, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2007, al Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere per il corrente anno al pagamento della somma di euro 238.364,72;

Decreta:

È autorizzato il pagamento della somma di euro 238.364,72 per l'anno finanziario 2007 a favore della regione Sicilia sul capitolo 7250 (ex 8151) - piano di gestione 2 - dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti iscritto nell'Unità previsionale di base 2.2.3.11. «Trasporti pubblici locali» del Centro di responsabilità amministrativa «Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e pianificazione generale dei trasporti».

Il relativo importo è da versare sul c/c che la regione Sicilia intrattiene presso la Tesoreria centrale dello Stato, il cui numero è 0022721.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 giugno 2007

Il Capo del dipartimento: FUMERO

07A07630

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 18 luglio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cogea - Società cooperativa», in Luzzi, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione e del successivo accertamento dell'associazione di rappresentanza rispettivamente in data 26 gennaio 2007 e 3 marzo 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cogea - Società cooperativa», con sede in Luzzi (Cosenza) (codice fiscale 01949720781) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Angelo Altomari, nato a Cosenza il 3 marzo 1972 con studio in Acri (Cosenza), via A. Gramsci n. 1, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 luglio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A07631

DECRETO 18 luglio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Soc. coop. agricola industriale La Nuova Cecina - società cooperativa», in Cecina, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 13 novembre 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Soc. coop. agricola industriale La Nuova Cecina - società cooperativa», con sede in Cecina (Livorno) (codice fiscale 00135240497) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Walter Genovesi, nato a Cecina (Livorno) il 26 gennaio 1964 con studio in Cecina (Livorno), via A. Pacinotti n. 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 luglio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A07632

DECRETO 18 luglio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa Ceramica Industriale Livorno - Società cooperativa e in breve C.C.I.L. S.C.», in liquidazione, in Livorno, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 9 maggio 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Ceramica Industriale Livorno - società cooperativa e in breve C.C.I.L. S.C.», in liquidazione, con sede in Livorno, (codice fiscale 00677010498) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i signori:

dott. Andrea Ferlito, nato a Firenze il 9 ottobre 1962, con studio in Firenze, viale G. Mazzini, n. 40;

prof. avv. Fabrizio Criscuolo, nato a Firenze il 6 agosto 1962, con studio in Roma, viale Bruno Buozzi, n. 99;

dott. Giovanni Armonioso, nato a Napoli il 16 ottobre 1971, con studio in Napoli, via Bernini, n. 28,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 luglio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A07633

DECRETO 18 luglio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Job Creation piccola società cooperativa a r.l.», in Cosenza, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 25 gennaio 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Job Creation piccola società cooperativa a r.l.», in liquidazione, con sede in Cosenza, (codice fiscale 01560050781), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Stefano Baldassarre, nato a Napoli il 3 dicembre 1968, e con studio in Cosenza in viale degli Alimena n. 92, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 luglio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A07635

DECRETO 18 luglio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Disco Club società cooperativa», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione e del successivo accertamento di revisione dell'associazione di rappresentanza rispettivamente in data 19 dicembre 2006 e 23 maggio 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Disco Club società cooperativa», con sede in Milano, (codice fiscale 12260910158), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Giovanni Luigi Coccini, nato a Milano il 14 aprile 1967, con studio in Milano, via Egadi n. 5, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 luglio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A07636

DECRETO 18 luglio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società «La Perla società cooperativa a mutualità prevalente», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 15 dicembre 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sono indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «La Perla società cooperativa a mutualità prevalente», in liquidazione, con sede in Roma, (codice fiscale 01263830497), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Giacomo Vivoli, nato a Firenze il 9 dicembre 1971 con studio in Pontassieve (Firenze), via Fratelli Cervi n. 48, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 luglio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A07637

DECRETO 18 luglio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Coop. Kerros - Soc. coop. a r.l.», in Como, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 29 dicembre 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sono indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «Coop. Kerros - Soc. coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Como, (codice fiscale 01889360135), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Massimo Masotti, nato a Bologna il 7 febbraio 1962 ivi residente, via G.P. Martini n. 28, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 luglio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A07638

DECRETO 18 luglio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa L'Aquilone Società cooperativa sociale - Società cooperativa», in Campodipietra, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 4 gennaio 2007 e successivo accertamento in data 26 aprile 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «Cooperativa L'Aquilone Società cooperativa sociale - Società cooperativa», con sede in Campodipietra (Campobasso), (codice fiscale 00836080705), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Salvatore Rapino, nato a Pescara il 10 luglio 1970, domiciliato in Agnone (Isernia), Corso Vittorio Emanuele n. 112, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 luglio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A07644

DECRETO 18 luglio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società «La Gardenia - Società cooperativa», in Termoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 26 aprile 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «La Gardenia - Società cooperativa», con sede in Termoli (Campobasso), (codice fiscale 00760540708), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Salvatore Rapino, nato a Pescara il 10 luglio 1970, domiciliato in Agnone (Isernia), Corso Vittorio Emanuele n. 112, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 luglio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A07649

DECRETO 18 luglio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società «La Gardenia società cooperativa a mutualità prevalente», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 14 dicembre 2006 e del successivo accertamento in data 27 febbraio 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La coop. «La Gardenia società cooperativa a mutualità prevalente», in liquidazione - Società cooperativa, con sede in Roma, (codice fiscale 01365120490), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Giacomo Vivoli, nato a Firenze il 9 dicembre 1971, domiciliato in Pontassieve (Firenze), in via F.lli Cervi n. 48, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 luglio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A07650

DECRETO 31 luglio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa edilizia Parco Azzurro a r.l.», in Guidonia Montecelio, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della relazione in data 20 luglio 2007 della prof.ssa Daniela Saitta, nominata commissario con decreto ministeriale 31 maggio 2007 ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La «Società cooperativa edilizia Parco Azzurro a r.l.» con sede in Guidonia Montecelio (Roma), (codice fiscale 02757080581), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la prof.ssa Daniela Saitta, nata a Messina il 9 agosto 1962, domiciliata in Roma, via Attilio Friggeri n. 184, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 31 luglio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A07634

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 8 agosto 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio locale delle entrate di Matera.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA BASILICATA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio locale delle entrate di Matera per il giorno 9 agosto 2007.

Motivazioni.

Il provvedimento si è reso necessario a causa della sospensione dell'erogazione di energia elettrica da parte dell'Enel, dalle ore 8,30 alle 15, con conseguente impossibilità di prestare gli istituzionali servizi al pubblico.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, 8 agosto 2007

p. *Il direttore regionale:* CRESCENZO

07A07688

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

CIRCOLARE 2 agosto 2007, n. **56887.**

Recapito a data o ora certa degli invii di corrispondenza generati elettronicamente.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha dato attuazione alla direttiva 97/67/CE del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384, in attuazione della direttiva 2002/39/CE del 10 giugno 2002;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 75, concernente il regolamento recante disposizioni in materia di autorizzazioni generali nel settore postale, come modificato dal decreto 15 febbraio 2006, n. 134;

Vista la decisione della Commissione europea 21 dicembre 2000 n. 2001/176/CE relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 86 del Trattato CE, riguardante la prestazione in Italia di alcuni nuovi servizi postali che garantiscono il recapito a data o ora certe con la quale lo Stato Italiano è stato inibito dal conferire diritti esclusivi al fornitore del servizio universale nella fase di recapito a data od ora certa degli invii generati telematicamente;

Vista la circolare 24 gennaio 2001, n. DGRQS/208 concernente il recapito di invii postali a data od ora certa e la circolare del 18 maggio 2001, n. DGRQS 1225, che definiscono, tra l'altro, i seguenti requisiti del servizio: consegna dell'invio ad ora o data certa stabilita nel contratto con il cliente, pagamento del corrispettivo pattuito subordinato all'avvenuto recapito nel termine contrattuale e la tracciatura dell'invio nella fase di recapito;

Visto in particolare il paragrafo 3 della circolare n. 1225 del 2001 che, nell'individuare nell'autorizzazione generale il titolo abilitativo per la fornitura al pubblico di tali servizi, pone a carico degli operatori l'obbligo di adozione di un bollettario «da conservare per sei mesi idoneo a provare il momento del prelievo presso il mittente nonché la data ovvero l'ora e la data di recapito dell'invio a mezzo firma del destinatario»;

Visto in particolare l'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 261/1999, come modificato dal decreto legislativo n. 384/2003 che, conformando la normativa primaria alla citata decisione n. 2001/176/CE, ha sancito l'esclusione dall'ambito della riserva dei servizi di recapito a data o ora certa degli invii di corrispondenza generati con l'utilizzo di tecnologie telematiche e il

regime di autorizzazione generale quale titolo abilitativo per l'offerta al pubblico degli stessi servizi, come già previsto dalle suddette circolari;

Considerato che sempre più frequentemente gli operatori postali si avvalgono di tecnologie del settore delle comunicazioni elettroniche nella fornitura di nuovi servizi tesi a soddisfare specifiche esigenze della clientela e che, in particolare, tra tali servizi rientra quello relativo al recapito degli invii di corrispondenza a data o ora certa generati mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche oggetto delle suddette circolari;

Tenuto conto che l'adozione del bollettario di cui al paragrafo 3 della circolare n. 1225/2001 rappresenta uno strumento per dare prova che il servizio presenti i requisiti richiesti in termini di tracciabilità dell'invio di corrispondenza e di recapito dello stesso ad una data o ora prestabilita;

Tenuto conto che un numero sempre crescente di operatori sta progettando e avviando la fornitura al pubblico di tali servizi di recapito a data o ora certa degli invii generati elettronicamente con il supporto di tecnologie delle comunicazioni elettroniche, quali ad esempio GPS e GSM/GPRS, ai fini della tracciabilità di ogni singolo invio postale e della dimostrazione dell'avvenuto recapito alle condizioni prestabilite contrattualmente con il cliente;

Considerato che l'utilizzo esclusivo del bollettario di cui alla menzionata circolare potrebbe costituire un significativo ostacolo allo sviluppo di nuovi servizi orientati a esigenze specifiche della clientela;

Valutato che appare opportuno riconoscere l'idoneità a provare i requisiti del servizio di invii di corrispondenza a data o ora certa generati mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche, in alternativa alla suddetta modalità del bollettario, anche ad altri strumenti tecnologicamente più evoluti;

ADOTTA
la seguente circolare:

1. Le premesse fanno parte integrante della presente circolare.

2. I fornitori del servizio di recapito a data o ora certa degli invii di corrispondenza generati con l'utilizzo di tecnologie telematiche possono adottare, in alternativa al bollettario di cui al paragrafo 3 della circolare n. 1225/2001, strumenti di comunicazione elettronica atti a provare sia il momento del prelievo presso il mittente, sia la data ovvero l'ora e la data di recapito dell'invio. La relativa documentazione cartacea ed elettronica attestante tali informazioni è registrata e conservata per almeno sei mesi a cura del fornitore del servizio. Gli operatori rendono accessibili al mittente, e su richiesta al destinatario della corrispondenza, le informazioni sulla data e ora del recapito, anche tramite accesso al proprio sito Web.

3. I fornitori di servizi forniscono dettagliate informazioni in relazione agli strumenti di cui al paragrafo 2 nella dichiarazione inoltrata al Ministero delle comunicazioni - Direzione generale per la regolamentazione del settore postale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, come modificato dal decreto 15 febbraio 2006, n. 134.

4. Gli organi della struttura centrale e territoriale del Ministero e della Polizia postale preposti alla vigilanza verificano la conformità del servizio svolto rispetto a quanto dichiarato in fase di conseguimento dell'autorizzazione generale con particolare riguardo agli strumenti di cui al paragrafo 2.

La presente circolare è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il direttore generale: FIORENTINO

07A07723

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari al titolare del Consolato onorario in Cuzco (Perù)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Rubén Fedor Rubatto Salazar, console onorario in Cuzco, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Lima degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Lima delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Lima dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Lima della documentazione relativa al rilascio dei visti;

e) effettuazioni delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

f) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Lima delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate dai cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Cuzco;

g) autentiche di firme su atti amministrativi, con esclusione di quelli notarili;

h) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia o per i Paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Lima;

i) tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2007

p. *Il direttore generale per il personale*
ZUPPETTI

07A07702

Istituzione del vice Consolato onorario in Nova Friburgo (Brasile)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Articolo unico

È istituito a Nova Friburgo (Brasile) un vice Consolato onorario, posto alle dipendenze del Consolato generate d'Italia in Rio de Janeiro, con la seguente circoscrizione territoriale: i municipi di Aperibè, Baltazar, Banquete, Bom Jardim, Cachoeiras, de Macacu, Cambuci, Cantagalo, Carapebus, Carmo, Casimiro de Abreu, Conceicao de Macabu, Cordeiro, Duas Barras, Duas Pedras, Euclidelancia, Funil, Itaocara, Laranjeiras, Macaé, Macuco, Rio das Ostras, Santa Maria Madalena, Santo Antonio de Padua, Sao Fidelis, Sao Sebastiao Alto, Sumidoro, Trajano de Morais, Valadao de Barro, Visconte de Imè.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2007

Il direttore generale per il personale
MASSOLO

07A07701

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.8506-XV.J(4647) del 1º agosto 2007, il manufatto esplosivo denominato «razzo a paracadute a luce rossa Orion» (massa netta g 165) è riconosciuto, su istanza del sig. De Falco Ferdinando, in nome e per conto della F.D.F. S.r.l., con sede in Sirignano (Avellino) e stabilimento per la produzione di esplosivi in Pannarano (Benevento) - località Bosco Capitolo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

07A07591

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie a vari organismi

Con decreto ministeriale del direttore generale della direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e le domande presentate, sono abilitati a decorrere dalla data del 7 agosto 2007 i seguenti organismi:

1) Azzurra certificazioni S.r.l. - corso Trieste «Rio Grassano» - Telese Terme (Benevento):

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000 V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000 V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione;

2) Kamelot certificazioni S.r.l. - via S. Francesco, 117 - Ravinazzano (Pavia):

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000 V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000 V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione;

3) ICERT S.r.l. - via G. Porzio, 4 - CDN - Isola G1 - Napoli:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000 V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000 V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione;

4) OEC - Organismo europeo di certificazione S.r.l. - via Merine 8 - Lecce:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000 V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000 V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione;

5) OMNIA S.r.l. - piazzale Cosimini, 13 - Grosseto:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000 V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione;

6) ESE - Certificazioni S.r.l. - via Giovanni Pascoli, 31 - San Donato Milanese (Milano):

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000 V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000 V.

Tutte le abilitazioni hanno una validità quinquennale dalla data di emissione dei decreti.

07A07592

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori, secondo la direttiva 95/16/CE, all'organismo Tecnica S.r.l., in Sanremo.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 17 agosto 2007:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 2 maggio 2007 e la relativa documentazione presentata; l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati: Tecnica S.r.l., con sede legale in via Alessandro Volta, 36 - 18038 Sanremo (Imola):

allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

07A07698

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori, secondo la direttiva 95/16/CE, all'organismo Boreas S.r.l., in Torino.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 17 agosto 2007:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 18 maggio 2007 e la relativa documentazione presentata; l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati: Boreas S.r.l., con sede legale in via Sant'Ottavio, 43 - 10124 Torino:

allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

07A07699

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori, secondo la direttiva 95/16/CE, all'organismo CEVI S.a.s., in Roma.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 17 agosto 2007:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 20 febbraio 2007 e la relativa documentazione presentata; l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati: CEVI S.a.s., con sede legale in via Appennini, 60 - 00198 Roma:

allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

07A07700

Ritiro dal mercato e divieto di immissione sul mercato adottato nei confronti di un retroescavatore, in applicazione dell'articolo 7 della direttiva 98/37/CE.

Considerata la comunicazione della Commissione europea C(2007) n. 2277 def del 1° giugno 2007, con la quale è stata ritenuta giustificata la misura di proibizione adottata, ai sensi dell'art. 7 della direttiva 98/37/CE - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa alle macchine, cosiddetta «direttiva macchine», dalle autorità di controllo del mercato dei seguenti Stati membri per i prodotti appresso indicati:

retroescavatore da accoppiare all'attacco a tre punti di un trattore agricolo - marca Falconero - tipo Dinosaurus DIN-180, fabbricato dalla ditta Industria Falconero S.r.l. - via Lugo, 52 - 48018 Faenza (Ravenna) - Italia.

Tenuto conto che il suddetto prodotto è risultato non conforme alle prescrizioni dettate dai requisiti essenziali ai fini della sicurezza e della tutela della salute (RES) di cui all'allegato I della direttiva 98/37/CE in particolare:

non conforme ai punti 1.1.2, lettera *a)* e 1.3.1., in quanto:

1.1.2, lettera *a)* - «Principi di integrazione della sicurezza», e 1.3.1 - «Stabilità», il retroescavatore non è progettato in modo da risultare sicuro nelle condizioni di impiego prevedibili, giacché un impatto della benna su terreno duro rischia di far ruotare il retroescavatore sull'asse dell'attacco a tre punti del trattore con conseguente schiacciamento dell'operatore contro il retro del trattore stesso. L'uso degli stabilizzatori e del freno a mano non impedisce il ribaltamento del retroescavatore.

Sufficienti circa i rischi residui: mancava ad esempio l'indicazione della distanza necessaria tra il sedile dell'operatore del retroescavatore e la parte posteriore della cabina del trattore o la struttura di protezione antiribaltamento. Le istruzioni per l'uso non forniscono indicazioni adeguate per un assemblaggio e un uso senza rischi, e in particolare non contengono le informazioni necessarie per accoppiare il retroescavatore a diversi tipi di trattore in condizioni di sicurezza. Le istruzioni per l'uso non precisano sufficientemente come la macchina non deve essere utilizzata e le stesse non tengono conto dell'utilizzo da parte di utilizzatori non professionali, pur trattandosi di macchina venduta sul mercato consumer;

non conforme al punto 1.2.1 - 1.2.2 e 1.7.0, in quanto:

1.2.1 - «Sicurezza ed affidabilità dei sistemi di comando» e 1.2.2 «Dispositivi di comando» e 1.7.0 «Dispositivi di informazione» le indicazioni sul quadro comandi del retroescavatore erano contraddittorie rispetto all'effettivo funzionamento dei dispositivi di comando, che la direzione del movimento della leva di comando del braccio escavatore non era coerente con quella del movimento azionato e che i dispositivi di comando non erano progettati o protetti in modo da evitare un azionamento involontario dovuto a un contatto accidentale con parti del corpo dell'operatore;

non conforme al punto 1.5.3, in quanto:

1.5.3 - «Rischi dovuti a energie diverse dall'energia elettrica» il sistema idraulico del retroescavatore non è progettato in modo da prevenire movimenti bruschi e irregolari del braccio escavatore;

non conforme al punto 3.2.3, in quanto:

3.2.3 - «Altri posti» la posizione del sedile dell'operatore del retroescavatore non garantisce una posizione corretta rispetto alla struttura di protezione antiribaltamento sul retro della cabina del trattore, ove detto retroescavatore fosse stato montato su un trattore compatto. Laddove la posizione della cabina o della struttura di protezione antiribaltamento di un dato trattore non garantisca una posizione corretta dell'operatore del retroescavatore, le istruzioni per l'uso del fabbricante dovrebbero espressamente vietare l'uso del retroescavatore con quel determinato tipo di trattore.

Considerato che tali non conformità comportino gravi rischi di lesioni gravi o mortali per gli operatori interessati, si richiama l'attenzione degli importatori, dei distributori e degli utilizzatori del prodotto sopra individuato, affinché assumano le misure di rispettiva competenza al fine di ristabilire un corretto funzionamento del mercato nello Spazio economico europeo.

07A07527

Ritiro dal mercato e divieto di immissione sul mercato adottato nei confronti di un raccoglierba, in applicazione dell'articolo 7 della direttiva 98/37/CE.

Considerata la comunicazione della Commissione europea C(2007) n. 2109 def del 21 maggio 2007, con la quale è stata ritenuta giustificata la misura di proibizione adottata, ai sensi dell'art. 7 della direttiva 98/37/CE - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa alle macchine, cosiddetta «direttiva macchine», dalle autorità di controllo del mercato dei seguenti Stati membri per i prodotti appresso indicati:

raccoglierba - marca Kubota - tipo GDC 360, destinato ad essere installato su trattorini rasaerba di tipo TG 1860. Il raccoglierba è fabbricato dalla ditta Kubota Europe - 19-25 Rue Jules Vercruysse - Zone Industrielle - B.P. 50088 - 95101 Argenteuil Cedex - Francia.

Tenuto conto che il suddetto prodotto è risultato non conforme alle prescrizioni dettate dai requisiti essenziali ai fini della sicurezza e della tutela della salute (RES) di cui all'allegato I della direttiva 98/37/CE in particolare:

non conforme ai punti 1.1.2, in quanto:

1.1.2 - «Principi di integrazione della sicurezza», non sono state prese misure per evitare rischi derivanti da situazioni anormali prevedibili, come la necessità di spostare l'erba incastrata; il rischio di contatto con elementi mobili non è stato evitato mediante misure di progettazione integrate, sebbene questo fosse possibile in base all'attuale stato della tecnica; la macchina non è stata progettata per evitare i rischi connessi a utilizzi ragionevolmente prevedibili, come l'introduzione di un braccio nell'apertura di uscita dell'erba con la macchina in funzione;

non conforme al punto 1.3.7 e 1.4, in quanto:

1.3.7 - «Prevenzione dei rischi dovuti agli elementi mobili», e 1.4 - «Caratteristiche richieste per le protezioni e i dispositivi di protezione» la macchina non è stata progettata per evitare lo spostamento della cesta raccoglierla o del tubo di scarico dell'erba al fine di accedere al soffiatore rotante. La cesta raccoglierla non è dotata di un dispositivo di blocco; i tempi di arresto del soffiatore rendono necessario un bloccaggio di sicurezza o un sistema equivalente che assicuri la fine del pericolo prima che sia possibile accedere alle lame del soffiatore.

Considerato che tali non conformità comportino un rischio di ferite gravi per le persone, si richiama l'attenzione degli importatori, dei distributori e degli utilizzatori del prodotto sopra individuato, affinché assumano le misure di rispettiva competenza al fine di ristabilire un corretto funzionamento del mercato nello Spazio economico europeo.

07A07528

Ritiro dal mercato e divieto di immissione sul mercato adottato nei confronti di un sollevatore a vuoto, in applicazione dell'articolo 7 della direttiva 98/37/CE.

Considerata la comunicazione della Commissione europea C(2007) n. 2014 def dell'11 maggio 2007, con la quale è stata ritenuta giustificata la misura di proibizione adottata, ai sensi dell'art. 7 della direttiva 98/37/CE - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa alle macchine, cosiddetta «direttiva macchine», dalle autorità di controllo del mercato dei seguenti Stati membri per i prodotti appresso indicati:

sollevatore a vuoto (accessorio di sollevamento) - tipo PGP A6-12V/VER, fabbricato dalla ditta Pieterman Glastecniek N.V. - Schemkensstraat 1 - 3583 Paal-Beringen - Belgio.

Tenuto conto che il suddetto prodotto è risultato non conforme alle prescrizioni dettate dai requisiti essenziali ai fini della sicurezza e della tutela della salute (RES) di cui all'allegato I della direttiva 98/37/CE in particolare:

non conforme ai punti 1.2.1 e 1.2.2., in quanto:

1.2.1 - «Sicurezza ed affidabilità dei sistemi di comando», e 1.2.2 - «Dispositivi di comando» la leva che comanda la valvola pneumatica è esposta al rischio di azionamento involontario (ad esempio, in caso di urto di un oggetto) con conseguente rischio di caduta del carico;

non conforme al punto 1.2.6 e 1.2.7, in quanto:

1.2.6 - «Avaria del circuito di alimentazione di energia», e 1.2.7 «Avaria del circuito di comando» i cavi elettrici e i condotti dell'aria non sono protetti dal rischio di danni meccanici. Danni ai cavi elettrici o il loro distacco potrebbero provocare un'avaria del circuito di alimentazione della pompa a vuoto, con rischio di caduta del carico. Danni ai condotti dell'aria o il loro distacco potrebbero comportare la caduta del carico poiché il sistema di supporto del carico non è munito di una riserva di vuoto che consenta di abbassare il carico in tutta sicurezza in caso di avaria della pompa a vuoto.

Il sollevatore a vuoto non è munito di un dispositivo adeguato che avverte l'operatore in caso di mancata alimentazione della pompa a vuoto, la spia di allarme non è visibile all'operatore;

non conforme al punto 1.3.2, in quanto:

1.3.2 - «Rischio di rottura durante il funzionamento» il perno che fissa il sollevatore in posizione verticale non è sufficientemente solido, la rottura del perno comporterebbe di oscillazione o di caduta del carico;

non conforme al punto 1.7.1, in quanto:

1.7.1 - «Dispositivi di allarme «l'incapacità del dispositivo di avvisare l'operatore in caso di avaria dell'alimentazione a livello della pompa a vuoto;

non conforme al punto 1.7.2, in quanto:

1.7.2 - «Avvertenze in merito ai rischi residui» le avvertenze apposte sul sollevatore non sono redatte in una delle lingue ufficiali del Paese di utilizzo;

non conforme al punto 4.1.2.6, in quanto:

4.1.2.6 - «Controllo dei movimenti» l'assenza di una riserva di vuoto che consenta di abbassare il carico in tutta sicurezza in caso di avaria della pompa a vuoto.

Considerato che tali non conformità comportino gravi rischi agli operatori o ad altre persone a causa di movimenti non controllati o della caduta del carico, si richiama l'attenzione degli importatori, dei distributori e degli utilizzatori del prodotto sopra individuato, affinché assumano le misure di rispettiva competenza al fine di ristabilire un corretto funzionamento del mercato nello Spazio economico europeo.

07A07529

Ritiro dal mercato e divieto di immissione sul mercato adottato nei confronti di alcune presse meccaniche della marca IMS, in applicazione dell'articolo 7 della direttiva 98/37/CE.

Considerata la comunicazione della Commissione europea C (2005) n. 3914 def del 6 settembre 2006, con la quale è stata ritenuta giustificata la misura di proibizione adottata, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 98/37/CE - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa alle macchine, cosiddetta «direttiva macchine», dalle autorità di controllo del mercato di uno Stato membro per i prodotti appresso indicati:

presse meccaniche - modelli P40-VEI, mod. P40-VE e mod. P50-VE, fabbricate e commercializzate dalla ditta Industria Masetto Schio S.r.l. (IMS) - via Campania, 9 Z.I. - 36015 Schio (Vicenza) - Italia.

Tenuto conto che dette macchine sono risultate non conformi alle prescrizioni dettate dai requisiti essenziali ai fini della sicurezza e della tutela della salute (RES) di cui all'allegato I della direttiva 98/37/CE in particolare:

presse P40-VE e P50-VE certificate dall'ANCCP e pressa P40-VEI fabbricate prima del 4 agosto 2000 non sono conformi ai RES riguardanti i punti:

1.2.1 - «Sicurezza e affidabilità dei sistemi di comando», protezione dai fattori esterni nella scatola di comando a due mani;

1 2.3 - «Avviamento», possibilità di azionare la pressa con un pedale in modalità regolazione, con le protezioni aperte;

1.2.5 - «Selettore modale di funzionamento», possibilità di riavviare la pressa manovrando il selettore di modalità di comando;

1.2.6 - «Avaria del circuito di alimentazione di energia», ubicazione del regolatore di pressione;

1.2.7 e 1.4.2 - «Avaria del circuito di comando» e «Requisiti particolari per le protezioni», integrazione del dispositivo di comando a due mani, del selettore di modalità di comando e del dispositivo di bloccaggio delle protezioni mobili nel sistema di comando;

1.3.2 - «Rischio di rottura durante il funzionamento», fissaggio della tubazione che collega il giunto rotante all'elettrovalvola di comando;

1.3.8 e 1.4.1 - «Scelta di una protezione contro i rischi dovuti agli elementi mobili» e «Requisiti generali», progettazione delle protezioni fisse;

1.6.3 - «Isolamento dalle fonti di alimentazione di energia», progettazione dell'interruttore generale;

presse P40-VE, P40-VEI e P50-VE certificate dall'ICEPI non sono conformi ai RES;

1.1.2 *d)* - «Principi d'integrazione della sicurezza», per quanto riguarda il dispositivo di protezione del commutatore a camme;

1.2.1 - «Sicurezza e affidabilità dei sistemi di comando»;

1.2.2 - «Dispositivi di comando», per quanto riguarda la mancanza di segnalazione del «punto morto superiore»;

1.2.3 - «Avviamento»;

1.2.6 - «Avaria del circuito di comando»;

1.2.7 - «Avaria del circuito di comando», per quanto riguarda il dispositivo di blocco delle protezioni mobili;

1.3.2 - «Rischio di rottura durante il funzionamento»;

1.4.1 - «Requisiti generali»;

1.4.3 - «Requisiti particolari per i dispositivi di protezione»;

1.6.4 - «Intervento dell'operatore», per quanto riguarda l'arresto del motore in caso di apertura della protezione mobile;

1.7.0 - «Dispositivi di informazione»;

1.7.1 - «Dispositivi di allarme».

Considerato che tali mancate non conformità denotano una mancata integrazione dell'aspetto della sicurezza al momento della progettazione e della costruzione del macchinario, aspetto richiesto dal punto 1.1.2 dell'allegato I della già citata direttiva 98/37/CE;

Considerato, inoltre, che tali mancate non conformità comportino rischi per la salute e la sicurezza degli operatori incaricati del funzionamento o della segnalazione delle presse in questione, ovvero delle persone che si trovano in prossimità; nel richiamare l'attenzione degli importatori, dei distributori e degli utilizzatori dei prodotti sopra individuati, affinché assumano le misure di rispettiva competenza al fine di ristabilire un corretto funzionamento del mercato nello Spazio comune europeo, rappresentando detti prodotti un grave rischio per la salute e la sicurezza degli operatori, ovvero delle persone che vi si trovino in prossimità. Si dispone:

1) il ritiro dal mercato nazionale delle macchine in oggetto, che presentano le non conformità sopra indicate, non ancora cedute all'utilizzatore finale;

2) il divieto d'uso sul territorio nazionale degli esemplari di dette macchine attualmente in esercizio fino a che gli stessi non siano stati resi conformi secondo quanto precedentemente indicato.

07A07530

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-200) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.